

OGGETTO: Convenzione tra ARTE Genova e per la progettazione,

lo sviluppo e la realizzazione di un modulo abitativo mediante
partenariato per l'innovazione

L'anno 2017, il giorno del mese di.....

presso,

tra

A.R.T.E. Genova, (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della

provincia di Genova), , con sede in Genova, Via Bernardo Castello n.3, Codice

Fiscale 004884109 rappresentata dall'Amministratore Unico Girolamo Cotena,

nato a Napoli il 13 settembre 1955, C.F., domiciliato ai sensi

e per gli effetti del presente atto presso la sede legale in Genova, Via Bernardo

Castello civ. 3, di seguito per brevità denominata semplicemente "A.R.T.E."

e

....., codice fiscale, in persona del il

legale rappresentante,, nato a il,

C.F., domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto

presso la sede legale in, di seguito denominato

"l'Aggiudicatario"

Premesso che:

- A.R.T.E. Genova intende realizzare un edificio mediante un sistema

modulare prefabbricato con alte prestazioni energetiche (Near Zero Energy

Building – nZEB) e con caratteristiche innovative sia per sistema costruttivo,

tipologia di materiali sia in ordine al contenimento dei costi di manutenzione e

dei costi di smaltimento e riciclaggio (in generale il contenimento dei costi del

ciclo di vita) e in generale dotato di soluzioni idonee a migliorare la qualità

della vita di coloro che lo abiteranno mediante sistemi “smart home” in ordine alla sicurezza, vivibilità ed in area socio-assistenziale.

-Tale sistema modulare dovrà presentare, inoltre, rapidità di esecuzione per fronteggiare anche situazioni di urgenza.

- Al fine di ottenere tale soluzione innovativa nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica con Decreto n. del è stata esperita una gara mediante la procedura di partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del D. Lgs. 50/2016.

- Nell’ambito di tale procedura, a seguito delle diverse fasi previste nella fase di gara, è stato individuato l’operatore economico che procederà alla progettazione e sviluppo del sistema modulare.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che avrà efficacia dalla data di sottoscrizione.

Art. 2) Oggetto della convenzione

A.R.T.E. affida, con il presente atto, all’Aggiudicatario, che accetta, le attività di elaborazione di un progetto esecutivo che utilizzi e specifichi il progetto base risultato aggiudicatario della procedura di partenariato per l’innovazione, le prove e/o test sui materiali e componenti e la successiva realizzazione di n. ...unità abitative (per una superficie lorda pari a mq; tale realizzazione includerà la fornitura, il trasporto e il montaggio degli elementi modulari.

Art. 3) Prestazioni previste a carico dell’Aggiudicatario e impegni a carico della Stazione Appaltante

L'attività prevista, si articola nelle prestazioni di seguito elencate:

a) **PROGETTAZIONE:** l'Aggiudicatario dovrà sviluppare la proposta di sistema innovativo sia strutturale sia di assemblaggio delle varie componenti costruttive mediante modellazioni strutturali ad elementi finiti, modelli in scala, particolari costruttivi relazioni e quant'altro ritenuto opportuno. Il livello di approfondimento dovrà essere paragonabile a quello di un progetto esecutivo e sarà richiesta la modellazione complessiva con sistemi BIM.

Oltre a quanto sopra descritto l'Aggiudicatario si impegna a presentare un piano di sperimentazioni e prove e/o test di laboratorio per le componenti innovative proposte. La soluzione proposta dovrà essere validata da A.R.T.E. al fine di certificare l'idoneità del sistema modulare al perseguimento degli obiettivi preposti in termini di costi, prestazioni e affidabilità manutentiva.

Nel corso di tale procedura la Stazione Appaltante potrà richiedere approfondimenti e modifiche di dettaglio, fermi restando le Specifiche e i requisiti minimi posti a base di gara e le Specifiche integrative.

b) **SVILUPPO DEL PRODOTTO:** l'Aggiudicatario si impegna a sviluppare, di concerto con la Stazione Appaltante, presso un laboratorio e/o Università oggetto di specifica convenzione le sperimentazioni e prove proposte. Viene stanziata dalla Stazione Appaltante a titolo di contributo la somma fino a un massimo di di Euro 20.000,00 per l'esecuzione delle prove e/o test presso il laboratorio provvisto delle autorizzazioni di legge.

La Stazione Appaltante potrà concludere la procedura alla conclusione dello sviluppo del prodotto senza la realizzazione dell'edificio, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Aggiudicatario nulla abbia a pretendere. In tal caso sarà

corrisposta a titolo di indennizzo per l'attività svolta a livello progettuale la somma di Euro 100.000,00. La Stazione Appaltante dovrà comunicare all'Aggiudicatario la sua volontà di procedere alla realizzazione dell'edificio entro tre mesi dalla conclusione dello sviluppo del prodotto.

c) PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO: Qualora la Stazione Appaltante ritenga di procedere alla realizzazione degli alloggi previsti, la medesima provvederà a collaborare alla progettazione dell'edificio in area mediante l'utilizzo del sistema modulare sviluppato e in particolare provvederà alla predisposizione del progetto da presentare agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, l'Aggiudicatario si impegna fornire tutte le informazioni e le specifiche necessarie al fine della progettazione delle opere fondazionali, gli allacciamenti e le altre opere propedeutiche all'installazione e il montaggio.

c) FORNITURA E MONTAGGIO: L'Aggiudicatario si obbliga a fornire, trasportare ed installare gli elementi modulari oggetto del contratto secondo quanto stabilito nel contratto di fornitura. L'edificio sarà costituito da n. alloggi e saranno a carico dell'Aggiudicatario la produzione, il trasporto e l'assemblaggio degli elementi modulari. Saranno a carico della Stazione Appaltante le opere propedeutiche di sistemazione dell'area quali sbancamenti, fondazioni, opere di sostegno nonché gli allacciamenti necessari.

Art. 4) Prescrizioni

Gli elaborati grafici e di testo saranno redatti secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali.

La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente ad A.R.T.E., Via Bernardo Castello 3 - 16121 GENOVA.

Il costo di riproduzione in numero di tre copie degli elaborati di cui al presente

articolo si intende interamente a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 5) Clausole di riservatezza

Ai fini della presente Convenzione si intendono per riservate le informazioni, i

dati e le conoscenze rivelati o consegnati nelle varie fasi della procedura di

partenariato per l'innovazione e individuati in base all'Accordo di riservatezza

sottoscritto dalle Parti alla cui disciplina si rimanda. .

Art. 6) Proprietà intellettuale

a. Proprietà del progetto di base e del progetto di esecuzione:

Tutti i progetti relativi al sistema modulare e così sia il progetto di base oggetto

dell'aggiudicazione sia il progetto esecutivo sviluppato ai sensi della presente

Convenzione, nonché eventuali modifiche intervenute in sede di realizzazione,

sono di esclusiva titolarità di A.R.T.E.. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e

industriale ad essi inerenti sono trasferiti a titolo definitivo ad A.R.T.E. per

effetto dell'aggiudicazione e a far data della comunicazione della medesima

all'Aggiudicatario. Resta inteso che quest'ultimo si obbliga a sottoscrivere i

documenti necessari per trascrivere titoli e domande nei modi indicati sub b, i

documenti relativi al trasferimento dei diritti, delle licenze e sublicenze indicate

all'art. 5 delle Condizioni Generali, nonché eventuali ulteriori documenti del

medesimo tenore che si rendesse necessario sottoscrivere relativamente a

specifici diritti di proprietà intellettuale e industriale riferiti al progetto.

Nel caso in cui alcune soluzioni contenute nel progetto o parti di esso siano da

qualificarsi quali informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98-99 d.lgs.

30/2005, l'Aggiudicatario si obbliga a mantenere il segreto sulle stesse, a non utilizzarle, pubblicarle, divulgarle o comunicarle a terzi.

Con riferimento a tali conoscenze segrete l'Aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro 24 mesi dall'aggiudicazione, la collaborazione e la documentazione necessarie al deposito delle relative domande per l'ottenimento di titoli di esclusiva ove ne sussistano le condizioni.

b. Licenza sui diritti di proprietà intellettuale e industriale progressi dell'Aggiudicatario e sublicenza sui diritti dei terzi:

Nel caso in cui il progetto dell'Aggiudicatario sia oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui il medesimo, in sede di presentazione dell'offerta, abbia documentato (in Busta B ai sensi del Disciplinare di gara) la titolarità in data anteriore alla procedura o che vengano identificati dal partecipante (entro e non oltre l'aggiudicazione) nella titolarità di terzi, l'Aggiudicatario provvederà a concedere alla Stazione Appaltante una licenza non esclusiva relativa ai propri diritti o una sublicenza relativa a diritti dei terzi per la riproduzione, realizzazione (senza limitazione del numero di esemplari), modificazione, comunicazione al pubblico e distribuzione. Tale licenza sarà limitata al territorio italiano, comprenderà il diritto di sublicenza e avrà una durata corrispondente a quella dei relativi diritti. Entro tre mesi dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese, di concerto

con la Stazione Appaltante, a trascrivere i titoli di proprietà intellettuale o

industriale (o le relative domande), nonché le licenze o le sublicenze di cui

sopra a favore della medesima e ai sensi dell'art. 138, co. 1 lett a e b c.p.i.

~~Saranno inoltre a carico dell'Aggiudicatario le eventuali spese notarili che si~~

~~renderanno necessarie per procedere alle trascrizioni suddette, restando inteso~~

~~che la scelta del Notaio spetterà alla Stazione Appaltante.~~

Le eventuali spese sostenute dall'Aggiudicatario per il deposito dei titoli di

proprietà intellettuale e industriale di cui sopra (sub a e b), non saranno in alcun

caso rimborsabili da parte della Stazione Appaltante.

I trasferimenti e le licenze comprendono tutti i diritti di proprietà intellettuale

relativi al progetto e riguardano anche la parte del progetto relativa ai servizi

smart-home con riferimento in particolare a diritti sul software (codice oggetto

e codice sorgente), interfacce grafiche e utilizzo della piattaforma.

L'Aggiudicatario dovrà fornire prova documentale che, fatti salvi i diritti dei

terzi tempestivamente identificati, i diritti trasferiti o licenziati alla Stazione

Appaltante sono nella propria titolarità e provvederà a manlevare e tenere

~~indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi,~~

~~nonché da qualsiasi diritto, pretesa o azione che venga promossa dai medesimi~~

~~a qualsiasi titolo circa la titolarità e lo sfruttamento di diritti di proprietà~~

~~intellettuale o industriale relativi al progetto e alla sua realizzazione.~~

Il corrispettivo per i suddetti trasferimenti (sub a) e licenze o sublicenze (sub b)

è compreso nell'ammontare dei corrispettivi dell'appalto di cui all'art. 7 e nulla

sarà pertanto più dovuto per tali titoli dalla Stazione Appaltante.

c. Uso del marchio "CASARTE"

Tutti i prodotti realizzati dall'Aggiudicatario in virtù della licenza di cui all'art.

9 dovranno avere apposta la dicitura "progetto di "CASARTE"" o "designed

by "CASARTE"".

Resta inteso che A.R.T.E. è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà

intellettuale sul marchio "CASARTE" e su ogni altro segno distintivo della

stessa.

Art. 7) Sfruttamento commerciale del modulo abitativo

A.R.T.E. potrà utilizzare il progetto di esecuzione nei modi che riterrà più

opportuni.

L'importo per lo sviluppo del prodotto nonché per la fornitura, il trasporto e il

montaggio dei moduli per la realizzazione di un edificio prototipo è stabilito in

Euro 1.650.000,00 di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

Fermo restando che la Stazione Appaltante si impegna a realizzare unicamente

l'edificio prototipo oggetto della presente gara e non si assume alcun obbligo

di realizzare in futuro ulteriori alloggi, il corrispettivo per la realizzazione del

progetto quale elaborazione intellettuale sarà integrato da una royalty che verrà versata all'Aggiudicatario per ogni nuova unità abitativa realizzata da ARTE o da licenziatari della medesima sulla base del progetto entro dieci anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto. Le royalty da corrispondersi nel periodo suddetto saranno comunque dovute soltanto per le prime 500 (cinquecento) unità abitative. Tale diritto sarà pari a:

i. Europer ciascuna unità abitativa qualora il progetto elaborato dall'Aggiudicatario includa almeno un'invenzione (tutelata da un brevetto italiano o oggetto di una domanda di brevetto italiano dell'Aggiudicatario) o un modello di utilità (tutelato da un brevetto italiano o oggetto di una domanda di brevetto italiano dell'Aggiudicatario) e a condizione che le relative domande (ancora pendenti o inerenti a titoli già concessi) risultino depositate successivamente alla data di pubblicazione del bando ed entro la data di comunicazione dell'aggiudicazione e a condizione che la titolarità dei diritti di utilizzazione su tali invenzioni o modelli di utilità sia necessaria per la realizzazione delle opere e per la esecuzione del progetto; nel caso in cui il progetto includa più di uno dei diritti di proprietà industriale sopra menzionati, il corrispettivo di cui al presente punto non varierà e sarà da intendersi omnicomprensivo a prescindere dal numero di tali diritti.

ii. Euro ove il progetto elaborato dall'Aggiudicatario non contenga

alcuno dei diritti o delle domande di cui al punto precedente, ma costituisca un progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi ai sensi dell'art. 99 l. 633/1941, a condizione che siano stati registrati presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore successivamente alla data di pubblicazione del bando ed entro la data di comunicazione dell'aggiudicazione.

iii. ~~Euro ove il progetto elaborato dall'Aggiudicatario non~~ contenga alcuno dei diritti o delle domande di cui ai precedenti punti i. e ii. ma costituisca nel suo complesso, secondo il parere tecnico della Commissione di Gara, una creazione intellettuale nuova dell'aggiudicatario la cui realizzazione sia successiva alla data di pubblicazione del bando.

iv. Euro nel caso in cui, nel periodo di cui sopra, A.R.T.E. o licenziatari della medesima si limitino a utilizzare soltanto la parte del progetto relativo ai servizi di smart-home e questi contengano almeno un software tutelato da diritti di proprietà intellettuale.

Le royalty integranti il corrispettivo saranno dovute solo nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di realizzare moduli abitativi ulteriori rispetto all'edificio prototipo.

Nel caso in cui intervenga una declaratoria di nullità di uno o più diritti di proprietà intellettuale o industriale inerenti il progetto, o mancato accoglimento

della domanda di brevetto (per invenzione o per modello di utilità) o nel caso

in cui sul medesimo Progetto o parti di esso si ravvisino, successivamente alla

data dell'aggiudicazione, diritti di terzi opponibili alla Stazione Appaltante, ,

~~nessuna royalty sarà dovuta all'Aggiudicatario che dovrà altresì restituire~~

l'intero ammontare delle royalty già versate dalla Stazione Appaltante.

In caso di non realizzazione del progetto da parte di A.R.T.E., quest'ultima

dovrà corrispondere a titolo di indennizzo per l'attività svolta a livello

progettuale la somma di Euro 100.000,00.

In quest'ultimo caso, il pagamento verrà effettuato da A.R.T.E., previa verifica

della progettazione eseguita da apposita commissione nominata da ARTE,

entro sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Art. 8) Pagamento della royalty

Ai fini del pagamento delle royalty che A.R.T.E. dovrà versare nel caso di

realizzazione di ulteriori alloggi da parte della medesima o di un suo

licenziatario ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali e dell'art. 7 della

presente Convenzione, quest'ultima avrà l'obbligo di comunicare

tempestivamente al beneficiario del diritto le aggiudicazioni di contratti relativi

alla realizzazione di alloggi per i quali sia prevista l'utilizzazione del progetto

sviluppato per la presente procedura.

L'obbligo di versamento della royalty per ciascun alloggio così realizzato

sortgerà all'emissione del certificato di collaudo del medesimo e dovrà essere

adempito da A.R.T.E. entro tre mesi da tale data.

Art. 9) Licenza in favore dell'Aggiudicatario:

A.R.T.E concede all'Aggiudicatario una licenza non esclusiva, con diritto di sublicenza, limitata al territorio italiano e per un periodo di quindici anni, per l'utilizzo e la realizzazione in proprio del progetto aggiudicatario o di parte di esso..

L'Aggiudicatario dovrà corrispondere ad A.R.T.E. una royalty pari Euro 4.000,00 per ciascuna unità abitativa realizzata dal medesimo Aggiudicatario o da sublicenziatari di quest'ultimo. Tale royalty sarà dovuta per ogni altra forma di utilizzo del progetto o di parte di esso, ivi incluso lo sfruttamento di un singolo diritto di proprietà intellettuale o industriale.

Eventuali oneri di trascrizione della licenza di cui sopra saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di altra omologa forma di partecipazione, la capofila sarà considerata l'unica licenziataria, salvo che la stessa non comunichi ad A.R.T.E. un soggetto diverso.

Ogni progetto predisposto dall'Aggiudicatario o da un suo sublicenziatario, comportante l'utilizzazione della licenza, dovrà essere comunicato ad A.R.T.E., a cura del licenziatario, almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori ed il versamento della royalty dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del loro inizio. In caso di mancanza della comunicazione o del versamento di cui sopra la licenza sarà da intendersi automaticamente cessata, senza necessità di alcuna comunicazione da parte di A.R.T.E.

Art. 10) Termini per l'esecuzione della prestazione

Il termine previsto per lo svolgimento dell'attività è stabilito all'Art. 16 delle Condizioni Generali.

Art.11) Penali

Per le penali vale quanto stabilito all'art. 19 delle Condizioni Generali.

Art. 12) Risoluzione del contratto

In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'Aggiudicatario alla normativa di riferimento e agli obblighi previsti dalla presente Convenzione o dagli atti da questo richiamati, la Convenzione si intende automaticamente risolta. In caso di risoluzione l'Aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni svolte sino a quel momento, fatta salva l'accettazione delle stesse da parte di A.R.T.E.

La Convenzione sarà automaticamente risolta anche nel caso in cui i test e la validazione sui moduli circa la loro idoneità a perseguire gli obiettivi prefissati abbiano avuto esito negativo.

Art. 13) Assicurazione

L'Aggiudicatario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alle attività oggetto di progettazione.

La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con l'incarico in oggetto, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza di cui sopra deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rese necessarie in corso di esecuzione.

Art. 14) Informativa “privacy”

L'Aggiudicatario si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti ad A.R.T.E. nell'ambito del rapporto contrattuale di cui è caso saranno trattati dalla stessa nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 15) Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per l'Aggiudicatario

Per A.R.T.E. Genova

Dr. Ing. Girolamo Cotena